

rinvia la trattazione di novanta giorni, che decorrono dalla notizia della ricezione da parte della Camera.

5. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette entro dieci giorni gli atti al giudice perché provveda ai sensi del comma 3 ovvero del comma 4.

6. La questione dell'applicabilità del comma 1 può essere sottoposta alla Camera dal parlamentare interessato, il quale deve trasmettere gli atti che attestino il fatto di cui è chiamato a rispondere e lo stato del procedimento. La Camera investita della questione può chiedere il rinvio del dibattimento penale, ove in corso. Delibera comunque entro novanta giorni dalla richiesta.

7. Se la Camera competente non si pronuncia entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti o dalla richiesta il giudizio civile e il procedimento penale proseguono secondo le norme ordinarie.

8. I commi 2, 4 e 5 si applicano in quanto compatibili agli altri procedimenti nei quali sia sollevata la questione dell'applicabilità del comma 1.

2. 12. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Sopprimere il comma 2.

2. 11. Bielli, Carboni.

Al comma 2, sostituire le parole: è rilevata o eccepita con le seguenti: emerge con evidenza.

2. 13. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2, sostituire le parole da: rilevata fino a: Costituzione con le seguenti: rilevato o eccepito che il fatto è stato commesso nell'esercizio della funzione parlamentare.

2. 62. Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Al comma 2, sostituire le parole da: , se del caso fino alla fine del comma con le seguenti: l'immediata separazione del procedimento a carico del parlamentare, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti..

2. 96. Pisapia, Mascia.

Al comma 2, sostituire le parole: se del caso con le seguenti: se lo ritiene opportuno.

2. 88. Mascia, Pisapia.

Al comma 2, sostituire le parole: se del caso con le seguenti: se non pregiudica la decisione nel merito.

2. 89. Mascia, Pisapia.

Sopprimere il comma 3.

2. 14. Bielli, Carboni.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il giudice istruttore, all'atto della designazione di cui all'articolo 168-bis del codice di procedura civile, comunica la pendenza del procedimento al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia l'udienza di prima comparizione di novanta giorni.

3-bis. Il giudice per l'udienza preliminare o, nel caso di cui all'articolo 453 del codice di procedura penale, il giudice del dibattimento comunica il deposito della richiesta di rinvio a giudizio al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia la trattazione di novanta giorni.

2. 15. Bielli, Siniscalchi, Carboni, Leoni.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

2. 16. Carboni, Siniscalchi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

2. 63. Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: il giudice provvede fino alla fine del comma con le seguenti: il processo è sospeso per novanta giorni.

2. 18. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: provvede fino a: articolo 129 del codice di procedura penale;

2. 17. Bielli, Siniscalchi, Carboni, Leoni.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2. 19. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: Se l'applicabilità fino a: processo civile, con le seguenti: Nel processo civile.

2. 64. Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2. 20. Bielli, Carboni.

Sopprimere il comma 4.

2. 21. Bielli, Carboni, Leoni.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

2. 22. Bielli, Carboni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: Se non ritiene fino a: il giudice con le seguenti: Il giudice, se non ritiene che il fatto sia stato commesso nell'esercizio della funzione parlamentare,

2. 65. Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

2. 23. Bielli, Leoni, Siniscalchi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , proposta da una delle parti,

2. 24. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: da una delle parti aggiungere le seguenti: e l'eccezione non sia manifestamente infondata.

2. 97. Mascia, Pisapia.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: senza ritardo aggiungere le seguenti: , e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta.

2. 76. Fanfani.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: con ordinanza non impugnabile.

2. 25. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: , trasmettendo fino alla fine del periodo.

2. 26. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2. 27. Bielli.

Sopprimere il comma 5.

2. 28. Bielli.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

2. 29. Bielli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è sospeso con le seguenti: e i termini di prescrizione sono sospesi.

2. 93. Pisapia, Mascia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il con le seguenti: per un.

2. 30. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla deliberazione della Camera e comunque.

2. 72. Bielli, Siniscalchi, Amici.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

2. 31. Bielli, Amici.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: può disporre aggiungere le seguenti: , in caso di comprovata necessità,

2. 77. Fanfani.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinque giorni.

2. 32. Bielli, Leoni, Siniscalchi.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.

2. 33. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.

2. 34. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Decorsi tali termini il potere di pronunciare l'insindacabilità decade.

2. 78. Mantini.

Al comma 5 sopprimere il terzo periodo.

2. 35. Bielli, Amici.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: , nel procedimento penale,

2. 36. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: non ripetibili con le seguenti: che il giudice ritiene opportuni.

2. 37. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: non ripetibili aggiungere le seguenti: e quelli che il giudice ritiene opportuni.

2. 38. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 39. Bielli, Leoni.

(Approvato)

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: , la ordinanza fino alla fine del comma con le seguenti: prima della scadenza dei termini di cui al presente articolo, i termini stessi cominciano nuovamente a decorrere per intero dall'inizio della successiva legislatura.

2. 79. Fanfani.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: perde ogni fino alla fine del comma con le seguenti: non perde efficacia.

2. 73. Kessler.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: a decorrere dall'inizio della successiva legislatura.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: stessa.

2. 40. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di sospensione del procedimento ai sensi della presente legge, sono sospesi i termini di prescrizione.

2. 94. Mascia, Pisapia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La Camera, ricevuti gli atti, si pronuncia sulla richiesta, nel termine originario o prorogato di cui al comma 5. Decorsi tali termini senza che la Camera si sia pronunciata, l'eccezione concernente

l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione deve intendersi respinta.

2. 80. Fanfani.

Sopprimere il comma 6.

2. 41. Bielli, Amici.

Al comma 6, sostituire le parole: è rilevata o eccepita con le seguenti: si appalesa.

2. 42. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sessanta giorni.

2. 43. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinquanta giorni.

2. 44. Bielli, Amici, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quaranta giorni.

2. 45. Bielli, Leoni, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.

2. 46. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.

2. 47. Bielli, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 7.

*** 2. 48.** Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sopprimere il comma 7.

*** 2. 67.** Bielli, Leoni.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

2. 49. Bielli, Amici.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: da chi assume con le seguenti: dal componente che ritiene.

2. 50. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: per il quale è aggiungere la seguente: attualmente.

2. 51. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: opinioni espresse fino alla fine del periodo con le seguenti: i casi di cui al comma 1.

2. 99. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

2. 52. Bielli, Amici.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: La Camera aggiungere le seguenti: , per gravi motivi,

2. 53. Bielli, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 8.

2. 54. Bielli, Carboni.

Al comma 8, sostituire le parole da: Nei casi di cui fino a: della Costituzione con le seguenti: Nei casi di cui ai commi 4 e 6, la Camera di appartenenza trasmette senza ritardo la propria deliberazione all'autorità giudiziaria. Se la Camera di apparte-

nenza ha ritenuto che il fatto sia stato commesso nell'esercizio della funzione parlamentare.

2. 68. Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Al comma 8, sopprimere le parole da: e in ogni fino a: della questione.

2. 55. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 8, sopprimere le parole: senza ritardo.

2. 56. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 8, sopprimere le parole da: e il pubblico ministero fino alla fine del comma.

2. 57. Bielli, Leoni, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 9.

2. 58. Bielli.

Al comma 9, sostituire le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: agli altri procedimenti.

2. 59. Bielli, Siniscalchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano comunque a fatti oggetto di pronunce definitive.

2. 60. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

(A.C. 185 ed abb. — Sezione 4)**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

3. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 3.***Sopprimerlo.***3. 1.** Bielli, Amici.*Sopprimere il comma 1.***3. 2.** Bielli.*Al comma 1, premettere le parole: Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione,***3. 11.** Pisapia, Mascia.*Al comma 1, dopo le parole: sequestri di corrispondenza aggiungere le seguenti: ovvero di documentazione proveniente dal parlamentare o a lui appartenente.***3. 12.** Fanfani.*Al comma 1, sopprimere le parole: o acquisire tabulati di comunicazioni,**** 3. 3.** Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.*Al comma 1, sopprimere le parole: o acquisire tabulati di comunicazioni,**** 3. 13.** Mascia, Pisapia.*Al comma 1, dopo le parole: procedere al fermo aggiungere le seguenti: o all'arresto facoltativo.***3. 14.** Fanfani.*Al comma 1, dopo le parole: misura cautelare personale aggiungere la seguente: coercitiva.***3. 15.** Fanfani.**(Approvato)***Al comma 1, sopprimere le parole: o interdittiva.***3. 4.** Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale.

3. 7. Kessler.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 383 del codice di procedura penale non si applica nei confronti del parlamentare.

3. 16. Fanfani.

Sopprimere il comma 2.

3. 5. Bielli, Leoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Camera si pronuncia sulla richiesta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti, prorogabile di trenta giorni in caso di comprovata necessità. Decorsi i termini di cui sopra senza che la Camera si sia pronunciata, l'autorizzazione al compimento degli atti richiesti deve intendersi concessa.

3. 18. Fanfani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta senza che la Camera abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

3. 8. Kessler.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Decorsi i termini di cui all'articolo 2, l'autorizzazione si intende comunque concessa.

3. 17. Mantini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza o in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna.

* **3. 19.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Mascia, Pisapia.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

* **3. 9.** Kessler.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

3. 6. Bielli, Leoni.

Al comma 3, sostituire le parole da: della Camera fino alla fine del comma con le seguenti: delle Camere, la richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo perde efficacia e può essere rinnovata e presentata, se ne sussistono i presupposti, alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

3. 20. Pisapia, Mascia.

Al comma 3, sostituire le parole da: la richiesta fino alla fine del comma con le seguenti: prima della scadenza dei termini di cui al presente articolo, i termini stessi cominciano nuovamente a decorrere per intero dall'inizio della successiva legislatura.

3. 21. Fanfani.

Al comma 3, sostituire le parole da: perde efficacia fino alla fine del comma con le seguenti: non perde efficacia.

3. 10. Kessler.

(A.C. 185 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 4.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 2, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 3, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Bielli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e fornisce fino alla fine del comma.

4. 2. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: salvo che la pubblicità di tali elementi non risulti pregiudizievole per le indagini.

4. 3. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

(A.C. 185 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi si è fatta menzione, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti o delle frasi ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari richiede, entro dieci giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la

richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.

6. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Bielli, Leoni, Amici, Kessler.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 5. — 1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.

2. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.

ART. 5-*bis*. — 1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover uti-

lizzare le intercettazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni.

2. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni.

ART. 5-*ter*. — 1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con missiva riservata avanza richiesta di utilizzazione al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare.

2. La richiesta deve contenere l'analitica indicazione dei motivi che rendono indispensabile l'utilizzazione delle intercettazioni, con l'indicazione degli atti ai quali è fatto riferimento e che devono essere trasmessi in copia.

3. La richiesta e gli atti conseguenti devono essere conservati nel fascicolo riservato di cui all'articolo 5, comma 2.

ART. 5-*quater*. — 1. Sulla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 5-*ter* la Camera di appartenenza del parlamentare delibera, nel termine di due mesi, trasmettendo immediatamente il relativo provvedimento al pubblico ministero procedente.

ART. 5-*quinq*ues. — 1. Nel provvedimento con il quale accorda il consenso all'utilizzazione delle intercettazioni, la Camera di appartenenza del parlamentare dà analitica indicazione delle intercettazioni ritenute utilizzabili e di quelle ritenute non utilizzabili, ed indica le eventuali parti delle intercettazioni ritenute non utilizzabili, emanando i provvedimenti necessari in ordine alle modalità ed ai limiti dell'utilizzabilità delle intercettazioni stesse.

ART. 5-*sexies*. — 1. Ove la Camera di appartenenza del parlamentare neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni in tutto o in parte, il pubblico ministero provvede immediatamente alla distruzione delle intercettazioni per le quali è stata negata l'autorizzazione, con le modalità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1.

5. 2. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 3 e salvo quanto previsto dall'articolo 270 del codice di procedura penale, non sono utilizzabili le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni alle quali abbia preso parte un membro del Parlamento.

2. Si applica l'articolo 271, comma 3, del codice di procedura penale.

5. 40. *(nuova formulazione).* Palma, Saponara, Anedda, Girona Veraldi, Zannettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Qualora, in un procedimento riguardante terzi, venga intercettata in qualsiasi forma una conversazione o una comunicazione alla quale ha preso parte un membro del Parlamento, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui la conversazione o la comunicazione è stata intercettata.

2. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento e indica le norme di legge che si assumono violate, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni e delle comunicazioni per le quali viene chiesta l'autorizzazione.

3. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

4. Se l'autorizzazione viene negata, tutta la documentazione delle intercettazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione è distrutta immediatamente e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.

5. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, le parti e il parlamentare interessato, qualora ritengano irrilevanti, in tutto

o in parte, ai fini del procedimento i verbali, la trascrizione e la registrazione delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, a tutela della riservatezza, possono chiedere al giudice per le indagini preliminari la distruzione integrale ovvero delle parti o delle frasi ritenute irrilevanti. Si applica la procedura prevista dall'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

6. Le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo sono inutilizzabili in ogni stato o grado del procedimento.

5. 77. Pisapia, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, le parti e il parlamentare interessato, qualora ritengano irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, a tutela della riservatezza, possono chiedere al giudice per le indagini preliminari la distruzione integrale ovvero delle parti o delle frasi ritenute irrilevanti. Si applica la procedura prevista dall'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora il pubblico ministero, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, richiede l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il pubblico ministero enun-

cia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni e delle comunicazioni per le quali viene chiesta l'autorizzazione.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, il pubblico ministero può reiterarla.

5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

6. Se l'autorizzazione viene negata, o il pubblico ministero non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4.

7. Le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo sono inutilizzabili in ogni stato o grado del procedimento.»

5. 76. Pisapia, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, le parti e il parlamentare interessato, qualora ritengano irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali, le trascrizioni e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, a tutela della riservatezza, possono chiedere al giudice per le indagini preliminari la distruzione integrale ovvero delle parti o delle frasi ritenute irrilevanti. Si applica la procedura prevista dall'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Il pubblico ministero, qualora ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, richiede l'auto-

rizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. Analoga richiesta deve essere fatta qualora la persona sottoposta alle indagini o la parte offesa ritengano necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e la parte che ha chiesto l'utilizzabilità dell'intercettazione, allegando altresì copia dei verbali, delle eventuali trascrizioni e delle registrazioni delle conversazioni e delle comunicazioni per le quali viene chiesta l'autorizzazione.

4. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

5. Se l'autorizzazione viene negata, tutta la documentazione delle intercettazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione è distrutta immediatamente e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.

6. Le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo sono inutilizzabili in ogni stato o grado del procedimento.

5. 78. Pisapia, Mascia.

Sopprimere il comma 1.

5. 3. Bielli, Amici.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche

allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.

1-bis. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.

5. 4. Bielli, Siniscalchi, Leoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del parlamento, sono secretate e conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Gli interessati, o le parti, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. La distruzione viene eseguita sotto controllo del giudice ed è redatto verbale della relativa operazione.

5. 55. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, dopo le parole: indagini preliminari aggiungere le seguenti: o il pubblico ministero.

5. 56. Fanfani.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato,

5. 5. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 1, dopo le parole: istanza delle parti aggiungere le seguenti: o dei loro difensori.

5. 57. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, sopprimere le parole: , in tutto o in parte,

5. 6. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 1, sostituire le parole: del procedimento con le seguenti: di eventuali contestazioni nei confronti di parlamentari.

5. 7. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 1, sopprimere le parole: in qualsiasi forma.

5. 8. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel corso di procedimenti riguardanti terzi.

5. 9. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 1, sopprimere le parole: o nelle quali di essi si è fatta menzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: o delle frasi.

* **5. 10.** (Testo modificato nel corso della seduta) Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: o nelle quali di essi si è fatta menzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: o delle frasi.

* **5. 42.** (Testo modificato nel corso della seduta) Bielli, Siniscalchi, Leoni.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: o nelle quali di essi si è fatta menzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: o delle frasi.

*** 5. 58.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Pisapia, Mascia.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: , ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: o i tabulati.

**** 5. 11.** Kessler.

Al comma 1, sopprimere le parole: , ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: o i tabulati.

**** 5. 59.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, dopo le parole: medesimi procedimenti *aggiungere le seguenti:* e nei quali figurino utenze nella disponibilità del parlamentare.

5. 60. Fanfani.

Al comma 1, sopprimere le parole: sentite le parti, a tutela della riservatezza.

5. 12. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 1, sostituire le parole: in camera di consiglio *con le seguenti:* con provvedimento motivato.

5. 61. Fanfani.

Al comma 1, dopo le parole: in camera di consiglio, *aggiungere le seguenti:* la secretazione e, al termine delle indagini preliminari,

5. 62. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, sostituire le parole da: la distruzione *fino a:* ritenute irrilevanti *con le seguenti:* la secretazione e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza relativa a detto procedimento, la distruzione.

5. 63. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole: la distruzione *con le seguenti:* lo stralcio.

5. 13. Bielli, Amici, Siniscalchi.

Al comma 1, sostituire le parole: la distruzione *con le seguenti:* l'inclusione in un fascicolo separato per cui sono disposte speciali forme di segretezza,

5. 14. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: integrale ovvero delle parti o delle frasi ritenute irrilevanti.

5. 15. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Sopprimere il comma 2.

*** 5. 16.** Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sopprimere il comma 2.

*** 5. 43.** Bielli.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover utilizzare le intercet-

tazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni.

2-bis. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni.

5. 17. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 2, dopo le parole: sentite le altre parti aggiungere le seguenti: o i loro difensori.

5. 64. Mascia, Pisapia.

Al comma 2, sopprimere le parole: o i tabulati.

* **5. 18.** Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 2, sopprimere le parole: o i tabulati.

* **5. 65.** Pisapia, Mascia.

Al comma 2, sostituire le parole: richiede, entro dieci giorni con le seguenti: decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi.

5. 73. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: , entro dieci giorni,

5. 48. Bonito, Carboni, Kessler.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sessanta giorni dal deposito di cui al comma 4 dell'articolo 268 del codice di procedura penale.

5. 49. Kessler.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: novanta giorni.

5. 19. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: ottanta giorni.

5. 20. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: settanta giorni.

5. 21. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sessanta giorni.

5. 22. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinquanta giorni.

5. 23. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quaranta giorni.

5. 24. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni.

5. 25. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.

5. 26. Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 27.** Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 44.** Bielli, Carboni, Leoni.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

5. 28. Bielli, Carboni, Amici.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: per il tramite del presidente del tribunale.

5. 29. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

5. 30. Bielli, Amici.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: indica le norme fino a: si fonda,

5. 31. Bielli, Leoni, Siniscalchi.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parole da: , allegando fino alla fine del comma.

5. 32. Bielli, Amici, Siniscalchi, Kessler.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: allegando altresì copia aggiungere la seguente: integrale.

5. 50. Siniscalchi.

(Approvato)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e delle registrazioni con le seguenti: , delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.

5. 74. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La Camera provvede nel termine di sessanta giorni, prorogabile di trenta giorni nel caso di comprovata necessità. Decorsi tali termini senza che la Camera abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

5. 66. Fanfani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta senza che la Camera abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

5. 53. Kessler.

Sopprimere il comma 4.

*** 5. 33.** Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sopprimere il comma 4.

*** 5. 45.** Bielli, Carboni.

Al comma 4, sostituire le parole da: la richiesta fino alla fine del comma con le seguenti: prima della scadenza dei termini di cui al presente articolo, i termini stessi cominciano nuovamente a decorrere per intero dall'inizio della successiva legislatura.

5. 67. Fanfani.

Al comma 4, sostituire le parole da: perde efficacia fino alla fine del comma, con le seguenti: non perde efficacia.

5. 51. Kessler, Bonito, Leoni.

Al comma 4, sostituire le parole da: a decorrere fino alla fine del comma con le seguenti: e non può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

5. 34. Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorsi i termini di cui all'articolo 2, l'autorizzazione si intende comunque concessa.

5. 68. Mantini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con il provvedimento autorizzativo, la Camera può indicare sia quale parte delle intercettazioni ovvero dei tabulati di comunicazioni e del materiale acquisito sia utilizzabile e quale non sia utilizzabile, sia i limiti della utilizzabilità, emanando le opportune indicazioni.

5. 69. Fanfani.

Sopprimere il comma 5.

* **5. 35.** Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sopprimere il comma 5.

* **5. 46.** Bielli, Amici.

Al comma 5, dopo le parole: viene negata, aggiungere le seguenti: a cura dell'autorità che procede, tutta.

5. 70. Fanfani.

Al comma 5, sostituire la parola: distrutta con la seguente: stralciata.

5. 36. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, sostituire la parola: distrutta con la seguente: secretata.

5. 71. Mascia, Pisapia.

Sopprimere il comma 6.

* **5. 37.** Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

Sopprimere il comma 6.

* **5. 47.** Bielli, Carboni.

Al comma 6, sostituire le parole: Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite con le seguenti: Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: dichiarate con la seguente: dichiarati.

5. 75. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , a meno che non riguardino i delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

5. 38. Bielli, Siniscalchi, Leoni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: a meno che non si riferiscano a fatti oggetto di procedimenti connessi già definiti con sentenza di condanna anche non definitiva.

5. 39. Bielli, Siniscalchi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7. Chiunque detiene in originale o in copia la documentazione delle intercettazioni e delle comunicazioni di cui è stata disposta la distruzione dalla autorità giudiziaria, oltre il termine previsto per la esecuzione del provvedimento, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da pubblico ufficiale che ha potuto disporre della documentazione in ragione delle funzioni esercitate.

8. Chiunque cede a non aventi diritto, in originale o in copia, la documentazione delle intercettazioni e delle comunicazioni di cui è stata disposta la distruzione dalla autorità giudiziaria è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso per fine di lucro, ovvero da colui che deteneva la documentazione in ragione del proprio ufficio.

5. 54. Sinisi.